

Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto del 13 febbraio 2002² della Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio degli Stati,

decreta:

Art. 1

¹ In deroga all'articolo 49 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie i Cantoni partecipano nella seguente misura alla copertura dei costi delle cure stazionarie prestate sul loro territorio:

- a. a partire dal 1° gennaio 2002, 60 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone;
- b. a partire dal 1° gennaio 2003, 80 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone;
- c. a partire dal 1° gennaio 2004, 100 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone.

² Per il calcolo della partecipazione cantonale fa stato il giorno d'entrata in ospedale.

Art. 2

¹ Gli ospedali inoltrano le fatture agli assicuratori dopo aver dedotto la partecipazione cantonale.

² Le modalità del conteggio fra Cantoni e assicuratori sono di competenza cantonale.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione nella misura in cui non rientrino nelle competenze dei Cantoni.

1 **RS 101**
2 **FF 2002 3888**
3 **RS 832.10**

Art. 3

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2002 ed è valida fino al 31 dicembre 2004.

3448